

CALCIO A 7 FEMMINILE

COMUNICATO UFFICIALE N° 32 DEL 3 GIUGNO 2026

SQUALIFICA TESSERATI NON ESPULSI SUL CAMPO

Si ricorda alle società che, a norma dell'art. 41 del Regolamento di Giustizia, le squalifiche non derivanti da provvedimenti di espulsione notificati dal DDG sono esecutive trascorse 24 ore dalla pubblicazione del Comunicato Ufficiale. I tesserati pertanto sono obbligati a scontare la squalifica a partire dalla prima gara in programma successiva di 24 ore alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale.

MODALITA' PARTICOLARI DI LETTURA DELLE SIGLE SUL COMUNICATO

Con la lettera "K" viene indicata la squalifica aggravata di una giornata nel caso in cui il provvedimento sia a carico del capitano della squadra (art. 2 comma 4 del Regolamento di Giustizia)

Con la lettera "S" viene indicata la squalifica automatica in seguito al provvedimento di doppia ammonizione preso dal DDG nei confronti di un tesserato

Ragazze Fem - Primav

Delibera gara: 2025234BR0202 : SALUS GERENZANO SALUS - DON BOSCO ARESE

IL GIUDICE SPORTIVO

Rilevato che, nella medesima giornata in cui si sarebbe dovuta disputare la gara, la società DON BOSCO ARESE comunicava formalmente la propria decisione di non presentarsi, con tempistiche tali da consentire al Direttore di Gara ed alla società avversaria di evitare lo spostamento presso l'impianto sportivo;

VISTI

gli articoli 30 e 34 del Regolamento di Giustizia, l'articolo 26 del Regolamento Norme Generali e l'articolo 13 del Regolamento del Calcio a 7

RITENUTO

che ricorrano i presupposti per l'adozione dei relativi provvedimenti

DELIBERA

- 1) di infliggere alla società DON BOSCO ARESE la perdita della gara con il risultato tecnico convenzionale di 0 - 4;
- 2) di comminare alla società DON BOSCO ARESE un' ammenda di 40 euro;
- 3) di infliggere alla società DON BOSCO ARESE una penalità utile ai fini dell'esclusione dal Torneo Primavera, con aggiornamento del totale delle penalità maturate a n. 2 penalità;
- 4) di estromettere la società DON BOSCO ARESE dal prosieguo del Torneo Primavera e dalla Classifica finale per aver raggiunto il limite di 2 penalità;
- 5) di estromettere la società DON BOSCO ARESE dalla Classifica Disciplinaria;
- 6) di ritenere nulle tutte le gare disputate dalla società DON BOSCO ARESE e di far osservare un turno di riposo alle squadre avversarie che avrebbero dovuto incontrarla.

Delibera affissa all'Albo in data 03/06/2026

Delibera gara: 2025234BR0401 : CELESTA LEGNANO PINK - DON BOSCO ARESE

IL GIUDICE SPORTIVO

Rilevato che, nella medesima giornata in cui si sarebbe dovuta disputare la gara, la società DON BOSCO ARESE comunicava formalmente la propria decisione di non presentarsi, con tempistiche tali da consentire al Direttore di Gara ed alla società avversaria di evitare lo spostamento presso l'impianto sportivo;

VISTI

gli articoli 30 e 34 del Regolamento di Giustizia, l'articolo 26 del Regolamento Norme Generali e l'articolo 13 del Regolamento del Calcio a 7

RITENUTO

che ricorrano i presupposti per l'adozione dei relativi provvedimenti

DELIBERA

- 1) di infliggere alla società DON BOSCO ARESE la perdita della gara con il risultato tecnico convenzionale di 0 - 4;

2) di comminare alla società DON BOSCO ARESE un' ammenda di 50 euro (1ª recidiva).
Delibera affissa all'Albo in data 03/06/2026

Under 12 Fem - Primav

Ammonizioni a carico delle società

ROSARIO GIRLS: CON DIFFIDA per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2025277BA0504)